

## Giudice di Pace di Lecce Divieto di sosta a tempo nelle zone di carico scarico merci: illegittimo il verbale che non specifica se l'automobilista ha esposto o meno il disco orario



Significativa decisione del Giudice di pace di Lecce, Avv. Anna Maria Così, in materia di sosta nelle aree destinate al carico / scarico merci. Il Giudice di pace, con sentenza 20.11.13, ha annullato il verbale di accertamento con il

quale la Polizia municipale di Lecce aveva contestato ad un automobilista, a distanza di alcune settimane dalla effettuazione del trasloco di casa, la violazione dell'art. 158 c. 2 lett. E, n. 6 del Codice della strada.

Nel verbale però i Vigili urbani si erano limitati a sostenere che l'automobilista "lasciava in sosta il veicolo indicato negli spazi riservati al carico scarico merci".

Secondo il Giudice di pace, che ha accolto il ricorso dell'automobilista difeso dagli Avv.ti Alfredo Matranga e Francesca Giannelli, tale motivazione è "scarsa", contiene solo un "generico riferimento alla norma violata" e soprattutto non consente "di individuare con esattezza le circostanze della violazione" in quanto "non indica se la ricorrente avesse superato il tempo assegnato o la sua auto fosse completamente priva di disco orario".

Infatti, nel caso, il segnale di divieto di sosta posto in corrispondenza del parcheggio riportava la rappresentazione grafica di un omino intento al carico / scarico e del disco orario con l'indicazione "20 minuti" e quindi consentiva la sosta a tutti i veicoli, comprese le automobili, per procedere al carico / scarico per un tempo massimo di 20 minuti da documentare mediante disco orario.

L'automobilista che per dedicarsi al trasloco aveva occupato l'area di sosta esponendo il disco orario ha così finalmente ottenuto giustizia dopo che il Prefetto, cui era stato indirizzato un primo ricorso, aveva genericamente confermato il verbale.

da [corrieresalentino.it](http://corrieresalentino.it)

## Omicidio colposo al conducente dell'ambulanza che non diede precedenza all'uscita dal parcheggio

Il mezzo di soccorso con sirena e lampeggiante può violare le norme del codice della strada ma non le più elementari regole di prudenza, creando rischi per la circolazione. L'ambulanza esce sfrecciando dal parcheggio e travolge



il veicolo proveniente in senso opposto: il conducente dell'autocarro sopraggiunto morirà all'ospedale, mentre la sirena e il lampeggiante accesi non salvano il guidatore dell'autolettiga dalla condanna per omicidio col-

poso. E in effetti chi siede al volante del mezzo di soccorso può ben violare il codice della strada, nel senso che non può essere multato, ma non può ignorare le più elementari norme di prudenza, creando pericoli per la circolazione e gli altri utenti. Lo precisa la sentenza 976/14, pubblicata il 13 gennaio dalla quarta sezione penale della Cassazione.

### Situazioni particolari

Niente da fare per il conducente dall'ambulanza: a confermare la condanna ex articolo 589 Cp pesano le violazioni degli articoli 145, comma 6, e 154 Cds, dal momento che l'autolettiga esce senza fermarsi dallo spazio privato costituito dall'area di sosta dei veicoli con la croce rossa e impegna la carreggiata dove sopraggiunge l'autocarro, con l'impatto fatale che risulta fatale al camionista. A incastrare l'imputato pesano le deposizioni dei testimoni e le conclusioni della perizia d'ufficio: chi guida il mezzo d'emergenza deve comunque tenere conto delle particolari situazioni della strada o del traffico, anche se non risulta tenuto a osservare i divieti. Insomma: l'ambulanza, come la volante della polizia, può ben marciare sopra i limiti di velocità, ma deve comunque rallentare in prossimità dell'incrocio o in ogni caso assumere una guida più prudente. Irrilevante, infine, che non vi siano tracce di frenata da parte dell'autocarro travolto: il conducente non può aspettarsi che l'ambulanza s'immetta a tutta velocità in strada dallo sbocco privato, anche se gli alberi sul marciapiede non ostruiscono del tutto la visuale del mezzo che procede sulla carreggiata. Risultato: il reo paga anche le spese processuali.

Dario Ferrara  
[cassazione.net](http://cassazione.net)

## Cassazione: L'efficacia probatoria del rapporto di sinistro stradale redatto dall'operatore di polizia municipale

La Corte di Cassazione ritorna sull'efficacia probatoria del verbale redatto da un pubblico ufficiale, in riferimento agli articoli 2699 e 2700, codice civile. Oggetto della decisione della Suprema Corte di Cassazione è il rapporto di un sinistro stradale redatto da operatori di polizia municipale. Con la sentenza 3 gennaio 2014, n. 38, la Corte di Cassazione Civile ha statuito che "l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo



delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per

averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti".

Tale decisione, valida anche per i verbali di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, e per ogni altro atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale, si pone in linea con la sentenza 24 luglio 2009, n. 17355, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile. Il caso trattato dai giudici di legittimità riguarda la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale tra un ciclomotore e un autoveicolo. Entrambi i veicoli avevano medesima percorrenza: l'autoveicolo sorpassa il ciclomotore e poco dopo svolta a destra.

L'urto avviene tra la parte anteriore del ciclomotore, che pur dovendo svoltare a destra, proseguiva invece diritto, e la parte posteriore destra dell'autoveicolo. Dal verbale di ricostruzione della dinamica del sinistro si evince che l'organo di polizia stradale intervenuto per i rilievi ha contestato la violazioni degli articoli 148, comma 3, e dell'articolo 154, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a), codice della strada.

In sintesi, tali norme sanzionatorie prescrivono che:

- Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o

intralcio; • I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;

- I conducenti, devono altresì, per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

Nel caso di specie, l'autoveicolo ha sorpassato il ciclomotore, e nell'effettuare tale manovra di sorpasso e l'immediata successiva manovra di svolta a destra, ha causato il sinistro stradale, creando, in tal modo, pericolo e intralcio agli altri utenti della strada; inoltre, nell'effettuare la svolta a destra, l'autoveicolo non si è tenuto il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, altrimenti il sinistro non si sarebbe verificato. Alla luce di tale ricostruzione della dinamica del sinistro, la Corte di Cassazione non ha ritenuto applicabile l'articolo 149, codice della strada, concernente la distanza di sicurezza tra veicoli. Dal punto di vista della responsabilità per la causazione del sinistro, e, di conseguenza, per il risarcimento dei danni causati a seguito dell'urto, i giudici di legittimità rammentano che "in tema di scontro tra veicolo, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro".

da [studiocataldi.it](http://studiocataldi.it)

## Massimario di Legittimità e di Merito

**Sosta, fermata e parcheggio – Sosta in autostrada - Sosta in corsia di emergenza per stanchezza - Legittimità.**

In tema di circolazione stradale, la stanchezza (riferibile nella specie alla situazione che precede il c.d. colpo di sonno) rientra nel concetto di "malessere" che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza, ai sensi dell'art. 157, comma primo, lett. d), c.d.s.; detto malessere, infatti, non si esaurisce nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettuale e volitiva del soggetto prevista dall'art. 88 c.p., o nell'ipotesi di caso fortuito di cui all'art. 45 c.p., ma indica il disagio e l'incoercibile necessità fisica, ancorché transitoria, che non consente di proseguire la guida con il donato livello di attenzione o che impone al soggetto, per concrete esigenze di tutela di sé e degli altri utenti

della strada, di interromperla. (*Cass. Pen., Sez. IV, 18 maggio 2012, n. 19170*) - [RIV-1211P1010] Art. 157 cs.

**Misure di sicurezza - Patrimoniali – Confisca dell'auto utilizzata per la perpetrazione di un furto – Legittimità.**

E' legittima la confisca di un'autovettura utilizzata dall'autore del furto per raggiungere il luogo di esecuzione del reato e, successivamente alla sua consumazione, per nascondere e trasportare altrove la refurtiva, allorché l'impiego della stessa non possa ritenersi indispensabile. (*Cass. Pen., Sez. VI, 15 maggio 2012, n. 18531*) - [RIV-1211P1019] Artt. 624, 625 c.p.

**Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Opere pubbliche - Strade - Sinistro causato dalla presenza di un cane in autostrada - Responsabilità dell'ente gestore dell'autostrada - Configurabilità - Condizioni - Limiti.**

La presenza di un cane sulla carreggiata autostradale, il quale sia investito dai veicoli in transito e causi in tal modo un sinistro, costituisce un caso fortuito, ed esclude perciò la responsabilità del gestore dell'autostrada, se manchi la prova di un "deficit" di manutenzione delle recinzioni della sede stradale e sia, per contro, verosimile che l'animale possa essere stato abbandonato da terzi, non potendosi pretendere dal gestore un continuo controllo del bene onde impedire l'evento. (*Cass. Civ., Sez. III, 9 maggio 2012, n. 7037*) - [RIV-1211P1022] Art. 176 cs.

**Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Alterazione - Nozione - Coincidenza con una condizione di intossicazione.**

L'alterazione richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 187 c.s. esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione. (*Cass. Pen., Sez. IV, 4 maggio 2012, n. 16895*) - [RIV-1211P1024] Art. 187 cs.

**Misure di sicurezza - Patrimoniali - Confisca - Facoltativa - Cose servite o destinate a commettere il reato - Auto utilizzata per il trasporto di stupefacenti - Possibilità - Condizioni.**

Ai fini della confisca di un'autovettura utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del comma primo dell'art. 240 c.p. è necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato. (*Cass. Pen., Sez. VI, 5 aprile 2012, n. 13176*) - [RIV-1211P1027] Art. 240 c.p.

**Pedoni - Circolazione dei pedoni - Attraversamento del pedone in prossimità delle strisce pedonali - Obbligo di moderare la velocità.**

In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebra, essendo al riguardo influente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle immediate vicinanze. (*Cass. Pen., Sez. IV, 12 aprile 2012, n. 13916*) - [RIV-1211P1025] Artt. 141, 190, 191 cs.

**Guida in stato di ebbrezza - Sentenza di condanna -**

**Confisca - Modifiche introdotte dalla L. n. 120/2010 - Obbligo del giudice di disporre - Configurabilità.**

Il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 L. n. 120 del 2010, deve disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria. (*Cass. Pen., Sez. VI, 2 aprile 2012, n. 12313*) - [RIV-1211P1028] Art. 186 cs.

**Falsità personale - Sostituzione di persona - Esposizione sul parabrezza dell'autovettura di contrassegno per invalidi rilasciato ad altro soggetto - Configurabilità dei reati di sostituzione di persona e di truffa - Esclusione - Illecito amministrativo di cui all'art. 188, commi quarto e quinto, c.s. - Sussistenza.**

Non integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la condotta di colui che esponga sul parabrezza di un'autovettura - di cui abbia la disponibilità per accedere liberamente alla zona a traffico limitato - un contrassegno per invalidi rilasciato ad altro soggetto, in quanto esso non implica una attestazione di presenza del titolare del permesso a bordo dell'autovettura, come presupposto dell'auto-attribuzione della Qualità di accompagnatore da parte del conducente, ma serve esclusivamente a stabilire un collegamento oggettivo tra una determinata autovettura ed un soggetto portatore di handicap. Nemmeno detta condotta integra il reato di truffa, mancando quale requisito implicito della fattispecie incriminatrice tipica di cui all'art. 640 c.p., l'atto di disposizione patrimoniale che costituisce l'elemento intermedio derivante dall'errore ed è causa dell'ingiusto profitto con altrui danno. Detta condotta integra, invece, l'illecito amministrativo di cui all'art. 188, commi quarto e quinto, c.d.s., in cui sono contemplate tutte le possibili ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi, che costituisce norma speciale, applicabile in virtù del principio di specialità di cui all'art. 9 della L. n. 689 del 1981. (*Cass. Pen., Sez. II, 14 marzo 2012, n. 9859*) - [RIV-1211P1028] Art. 188 cs.

**Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità.**

Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza - che può essere accertato, non soltanto per l'ipotesi di cui alla fascia a) ma anche per quelle gravi con qualsiasi mezzo e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale - deve comunque essere ravvisata l'ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi. (*Cass. Pen., Sez. IV, 21 febbraio 2012, n. 6889*) - [RIV-1211P1030] Art. 186 cs.